

REGIONE PIEMONTE - DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

Deliberazione del 25 luglio 2022 protocollo 6233/A2009B. Comune di Mondovì (CN) – Società Tavolera Srl– Istanza di autorizzazione amministrativa per la ridefinizione del centro commerciale sequenziale tipologia G-CC2, attivo e operante, con superficie di vendita complessiva di mq. 12.000, settore extralimentare, tramite scomposizione di una media superficie di vendita in due medie superfici, trasformazione di un'unità a destinazione paracommerciale in esercizio di vicinato, riduzione di una media struttura di vendita e contestuale riduzione della superficie di vendita complessiva da mq. 12.000 a mq. 11.817, ubicato all'interno di una localizzazione L2 nel Comune di Mondovì - ai sensi dell'art. 15, comma 10, lettera c) della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 s.m.i. - Pratica SUAP prot. n. 02809110048-21032022-0920.

Allegato

Data 25/07/2022*

Protocollo 6233/A2009B*

**segnatura di protocollo riportata nei metadati di Doqui ACTA*

Classificazione 9.30.30, 1/2022/A,2

CONFERENZA DEI SERVIZI

OGGETTO: Comune di Mondovì (CN) – Società Tavolera Srl– Istanza di autorizzazione amministrativa per la ridefinizione del centro commerciale sequenziale tipologia G-CC2, attivo e operante, con superficie di vendita complessiva di mq. 12.000, settore extralimentare, tramite scomposizione di una media superficie di vendita in due medie superfici, trasformazione di un'unità a destinazione paracommerciale in esercizio di vicinato, riduzione di una media struttura di vendita e contestuale riduzione della superficie di vendita complessiva da mq. 12.000 a mq. 11.817, ubicato all'interno di una localizzazione L2 nel Comune di Mondovì - ai sensi dell'art. 15, comma 10, lettera c) della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 s.m.i. - Pratica SUAP prot. n. 02809110048-21032022-0920.

Premesso che:

il giorno 6 del mese di luglio dell'anno duemilaventidue alle ore 10.120 si è riunita in videoconferenza, la seduta decisoria della Conferenza dei Servizi, con la partecipazione obbligatoria degli Enti locali e la presenza facoltativa degli Enti ed Associazioni di cui all'art. 9, comma 4 del D.lgs. 114/98, convocati preventivamente con nota del 22.06.2022 prot. n. 5101/A2009B

in data 21 marzo 2022, pervenuta in Regione Piemonte in data 28 aprile 2022 e successivamente integrata in data 24 maggio 2022, la società, ai sensi dell'art. 15, comma 10, lettera c) della D.C.R. n. 563-13414/1999 modificata da ultimo dalla D.C.R. n. 191-43016 del 20.11.2012, ha presentato all'Amministrazione comunale di Mondovì la richiesta per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa per la ridefinizione del centro commerciale sequenziale tipologia G-CC2 di mq. 12.000 (autorizzato con Deliberazione della Conferenza dei servizi del 21 aprile 2004 (prot. n. 4707/17.1) (SV 10.460) e con Delibera di Conferenza dei Servizi prot. 15080/17.1 del 31/10/2005 (SV 11610)) settore extralimentare, tramite la scomposizione di una media superficie di vendita in due medie superfici, la trasformazione di un'unità a destinazione paracommerciale in esercizio di vicinato, la riduzione di una media struttura di vendita da mq 878 a mq 812 e contestuale riduzione della superficie di vendita complessiva da mq. 12.000 a mq. 11.817, ubicato in una localizzazione commerciale L2 , Comparto 3 del Parco commerciale Mondovicino, nel Comune di Mondovì.

Preso atto che la Conferenza dei Servizi, nella seduta del 6 luglio 2022, ha espresso, all'unanimità dei presenti a partecipazione obbligatoria, parere favorevole all'istanza presentata dalla Società Tavolera Srl con le seguenti prescrizioni:

- di subordinare il rilascio dell'autorizzazione amministrativa:

- al rispetto delle prescrizioni contenute nelle Deliberazioni della Conferenza dei Servizi prot. n. n. 4707/17.1 del 21.04.2004 e n. 15080/17.1 del 31.10.2005 (allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale);
- alla restituzione delle autorizzazioni amministrative rilasciate a seguito della Deliberazione della Conferenza dei Servizi n. 14812/DB1607 del 19.12.2013;
- il centro commerciale dovrà essere composto dagli esercizi autorizzati i quali dovranno essere obbligatoriamente separati e distinti tra loro con pareti continue prive di qualunque interruzione, quali porte, uscite di sicurezza e tornelli, etc. ai sensi dell'art. 5 della DCR n. 59-10831 del 24.3.2006. Tale obbligo deve permanere nel tempo ed essere sottoposto a vigilanza e controllo ai sensi dell'art. 19 della LR 28/99 e dell'art. 22 del d.lgs 114/98;
- l'insediamento commerciale deve essere diviso da viabilità pubblica, acquisita quale urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi dell'art. 51 comma 1 lett. b) della l.r. n. 56/77, da eventuali altri insediamenti commerciali autorizzati e/o autorizzandi insistenti all'interno della stessa localizzazione L2.

Udita la relazione di conformità alla D.C.R. n. 563-13414/1999 modificata da ultimo dalla D.C.R. n. 191-43016 del 20.11.2012 del rappresentante della Regione Piemonte;

udita la relazione di conformità del rappresentante dell'Amministrazione comunale di Mondovì;

preso atto del parere favorevole della Provincia di Cuneo espresso con nota pervenuta in data 27.06.2022 (prot. n. 5185/A2009B);

preso atto delle risultanze del processo verbale allegato agli atti del procedimento;

visto l'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997 n. 59";

visti gli artt. 3 e 5 della legge regionale 12 novembre 1999 n. 28 e smi "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del Commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

viste le LL.rr. n. 13 del 27.07.2011, n. 15 del 18.12.2012, n. 3 del 15.03.2015 e n. 19 del 17.12.2018 di modifica alla L.r. n. 28/99;

visto l'art. 26 commi 7, 8, 9, 10 e 11 della L.r. n. 56/77 s.m.i.;

visti gli artt. 25, 26, 27 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 "Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 114" s.m.i.;

vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 43-29533 del 1.3.2000 s.m.i. "D.lgs. 114/98 – art. 9 L. r. 12 novembre 1999, n. 28 art. 3. Disposizioni in materia di procedimento concernente le autorizzazioni per le grandi strutture di vendita. Indicazioni ai Comuni per i procedimenti di competenza. Modulistica regionale. Approvazione";

vista la Deliberazione della Conferenza dei servizi del 21 aprile 2004 (prot. n. 4707/17.1) con la quale è stato espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione amministrativa per l'attivazione del centro commerciale di mq. 10.460 di superficie di vendita complessiva, ubicato nel Comparto 3 del Parco Mondovicino, nel Comune di Mondovì;

vista la Delibera di Conferenza dei Servizi prot. 15080/17.1 del 31/10/2005 con la quale è stato espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione amministrativa per l'ampliamento del centro commerciale a mq 11610 di superficie di vendita complessiva;

vista l'autorizzazione commerciale n. 60 del 29.03.2006 rilasciata dal comune di Mondovì ai sensi del comma 9 Art. 15 della DCR n. 563- 13414 del 29/10/99 e s.m.i., che ha consentito l'ampliamento della superficie di vendita complessiva a 12.000 mq (ampliamento dovuto entro 400 mq e non superiore al 20%);

vista la Deliberazione del 19 dicembre 2013, prot. n. 14812/DB1607 con la quale è stato espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione amministrativa relativa alla ridefinizione della composizione interna del centro commerciale sequenziale di mq. 12.000;

vista la determinazione dirigenziale n. 43 del 9.03.2004 di esclusione del progetto del centro commerciale sequenziale inserito nel "Parco commerciale Mondovicino" dalla procedura di VIA;

vista la determinazione dirigenziale n. 326 del 1.08.2006 di autorizzazione regionale preventiva al rilascio dei titoli abilitativi edilizi ex art. 26 comma 8 della l.r. n. 56/77;

dato atto che il presente provvedimento conclude la relativa fase endoprocedimentale nel termine di 90 giorni dalla data di convocazione della Conferenza dei Servizi di cui all'art. 9 del D.lgs. 114/98, come previsto dalla D.G.R. n. 43-29533 del 1.3.2000 s.m.i.;

attestato che il presente atto non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4016 del 17/10/2016 modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

la Conferenza dei Servizi con voti unanimi, espressi dai soggetti a partecipazione obbligatoria presenti alla seduta,

delibera

1. di esprimere per le motivazioni indicate in premessa, parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione amministrativa presentata dalla Società Tavolera Srl con sede in Piazza Giovanni Jemina 47 – 12084 Mondovì, relativa alla ridefinizione del centro commerciale sequenziale tipologia G-CC2 di mq. 12.000, (autorizzato con Deliberazione della Conferenza dei servizi del 21 aprile 2004, prot. n. 4707/17.1, e con Delibera di Conferenza dei Servizi prot. 15080/17.1 del 31/10/2005), settore extralimentare, tramite la scomposizione di una media superficie di vendita in due medie superfici, la trasformazione di un'unità a destinazione paracommerciale in esercizio di vicinato, la riduzione di una media struttura di vendita da mq 878 a mq 812 e contestuale riduzione della superficie di vendita complessiva da mq. 12.000 a mq. 11.817, ubicato in una localizzazione commerciale L2, Comparto 3 del Parco commerciale Mondovicino, nel Comune di Mondovì. con le seguenti caratteristiche:

a. superficie di vendita del centro commerciale sequenziale extra-alimentare G-CC2 con superficie di vendita complessiva pari a mq. 11.817e così composto:

▪ Subcomparto 3 a:

- Media struttura M-SE3 mq. 1.172 extralimentare
 - Media struttura M-SE2 mq. 870 extralimentare
 - Media struttura M-SE3 mq. 1.775 extralimentare
 - Media struttura M-SE3 mq. 1.113 extralimentare
 - Media struttura M-SE2 mq. 812 extralimentare
 - Media struttura M-SE3 mq. 1.290 extralimentare
 - Media struttura M-SE2 mq. 405 extralimentare
 - n. 1 esercizio di vicinato mq. 90 extralimentare
 - Subcomparto 3b
 - n. 29 esercizi di vicinato mq. 3.965 extralimentare
 - Media struttura M-SE1 mq. 325 extralimentare
-
- superficie di vendita complessiva mq. 11.817
 - superficie lorda di pavimento – mq. 21.047,82
 - superficie destinata a area di carico e scarico pari a mq. 3.380
- b. il fabbisogno totale minimo inderogabile di posti a parcheggi afferenti alla tipologia di struttura distributiva prevista, G-CC2 con superficie di vendita pari a mq. 11.817, calcolati sulla nuova composizione del centro commerciale, non deve essere inferiore a n. posti auto 1.025 corrispondenti a mq. 27.254, di cui almeno il 50%, pari a n. 512 posti auto e mq. 13.312, dovrà essere destinato a parcheggi pubblici o di uso pubblico (art. 21 comma 2 della L.r. n. 56/77 e art. 25 della D.C.R. n. 563-13414/1999 s.m.i.);
la superficie destinata ad aree per attrezzature al servizio degli insediamenti commerciali prevista dall'art. 21 comma 1 sub 3) della l.r. n. 56/77, in relazione alla superficie lorda di pavimento non dovrà essere inferiore a mq. 21.047,82;
la superficie destinata a parcheggi privati nel rispetto della legge 122/89, in relazione al volume del fabbricato, non dovrà essere inferiore a mq. 13.629,6;
- c. di subordinare il rilascio dell'autorizzazione amministrativa:
- al rispetto delle prescrizioni contenute nelle Deliberazioni della Conferenza dei Servizi prot. n. n. 4707/17.1 del 21.04.2004 e n. 15080/17.1 del 31.10.2005 (allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale);
 - alla restituzione delle autorizzazioni amministrative rilasciate a seguito della Deliberazione della Conferenza dei Servizi n. 14812/DB1607 del 19.12.2013;
- d. il centro commerciale dovrà essere composto dagli esercizi autorizzati i quali dovranno essere obbligatoriamente separati e distinti tra loro con pareti continue prive di qualunque interruzione, quali porte, uscite di sicurezza e tornelli, etc. ai sensi dell'art. 5 della DCR n. 59-10831 del 24.3.2006. Tale obbligo deve permanere nel tempo ed essere sottoposto a vigilanza e controllo ai sensi dell'art. 19 della l.r. n. 28/99 e dell'art. 22 del d.lgs n. 114/98;
- e. l'insediamento commerciale deve essere diviso da viabilità pubblica, acquisita quale urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi dell'art. 51 comma 1 lett. b) della l.r. n. 56/77, da eventuali altri insediamenti commerciali autorizzati e/o autorizzandi insistenti all'interno della stessa localizzazione L2.

Il Comune di Mondovì in ottemperanza al combinato disposto dell'art. 9 del D. lgs 114/98 e dell'art. 13, comma 1 della DGR n. 43-29533 del 1.3.2000 s.m.i., è tenuto al rilascio delle autorizzazioni commerciali entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data del presente

provvedimento.

A norma dell'art. 13, comma 2 della sopra citata deliberazione, copia delle autorizzazioni dovranno essere trasmesse alla Direzione Cultura e Commercio – Settore Commercio e Terziario – Tutela dei consumatori, Via Pisano 6, Torino – commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it.

Il Presidente della Conferenza dei Servizi
Dirigente del Settore
Dott. Claudio Marocco

(firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005)

Allegati: 3



Direzione Commercio e Artigianato

Settore Programmazione e Interventi dei Settori Commerciali

patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 21/04/2004

Protocollo 4707/17.1

CONFERENZA DEI SERVIZI

OGGETTO: Comune di Mondovì (Cn) Soc. Tavolera srl - Richiesta di autorizzazione amministrativa ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 114/98, della L.R. 28/99 e della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999. Conferenza dei Servizi seduta del 19.2.2004

Premesso che:

il giorno 19 del mese di febbraio dell'anno 2004 alle ore 10.30, si è riunita presso la sala "Stucchi" I piano della sede regionale di Via XX Settembre 88 Torino, la seduta della Conferenza dei Servizi, con la partecipazione obbligatoria degli Enti Locali e la presenza facoltativa degli Enti ed Associazioni di cui all'art. 9 comma 4 del D.lgs. 114/98, convocati preventivamente con nota n. 1377/17.1 del 3.2.2004.

In data 6.12.2003 (pervenuta in Regione Piemonte il 9.12.2003) la Soc. Tavolera srl ha presentato all'Amministrazione Comunale di Mondovì la richiesta per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa relativa all'attivazione di un centro commerciale sequenziale (Tipologia G-CC2), con superficie di vendita di mq. 10460, settore non alimentare, ubicato in Zona Caselle Autostradale A6 Torino Savona Via Tanaro, così composto:

1 esercizio di grande struttura non alimentare	mq. 2510
5 esercizio di grande struttura non alimentare per compl.	mq. 7750
4 esercizi inf. a mq. 250 per compl.	mq. 200

Preso atto che la Conferenza dei Servizi, nella seduta del 19.2.2004, dopo ampia discussione, valutati gli atti acquisiti, all'unanimità dei presenti aventi diritto, ha espresso parere favorevole all'istanza presentata dalla Soc. Tavolera srl, relativamente alla richiesta di attivazione di un centro commerciale sequenziale (tipologia G-CC2), con superficie di vendita di mq. 10460, settore non alimentare, sito in Zona Casello Autostradale A6 TO/SV Via Tanaro (localizzazione L3 riconosciuta con DCC n. 38 del 18.6.2001) così composto: 1 esercizio di grande struttura non alimentare di mq. 2510, cinque esercizi di media struttura non alimentare per complessivi mq. 7750, e n. 4 esercizi di vicinato con superficie inferiore a mq. 250 per complessivi mq. 200; con la prescrizione che le seguenti opere di viabilità devono essere realizzate e funzionali all'apertura del centro commerciale:

- Deviazione di un tratto di strada della S.P. n.12 verso il lato della chiesetta di San Rocco a fine di consentire il rifacimento ed il potenziamento del casello dell'autostrada;



Handwritten signature

- Rifacimento del casello di Mondovì in posizione più idonea a consentire il suo ampliamento;
- Realizzazione di una nuova rotatoria (R1) sulla S.P. n. 12 all'intersezione tra la circonvallazione di Mondovì, la S.P. n. 12 e l'accesso al casello dell'autostrada, con conseguente modifica di tutti i rami di accesso in rotatoria;
- Realizzazione di una nuova rotatoria (R2) sulla S.P. n. 12 prima del cavalcavia della circonvallazione di Mondovì, per consentire l'innesto con la viabilità perimetrale del parco commerciale;
- Deviazione ed ampliamento a due corsie del ramo di S.P. n. 12 compreso tra la rotatoria R2 e la rotatoria R1 nella sola direzione di marcia indicata;
- Realizzazione di un sottopasso a due corsie per senso di marcia in corrispondenza della rotatoria R1 per collegare direttamente il casello autostradale con la viabilità del parco commerciale in modo da non interferire con la viabilità ordinaria.

L'obbligo dell'acquisizione dell'autorizzazione urbanistica prevista ai sensi della LR 56/77 preventiva al rilascio delle concessioni edilizie che sarà subordinata:

- all'approvazione dello strumento urbanistico esecutivo e della relativa convenzione che, tra l'altro, deve prevedere apposita viabilità pubblica (art. 51 c. 1 lett. b) l.r.56/77 smi) tra i vari insediamenti commerciali già autorizzati e autorizzabili nell'ambito della localizzazione L3 di cui all'oggetto della presente;
- alle prescrizioni delle opere di viabilità così come descritte al paragrafo precedente;
- alle prescrizioni contenute nella determina dirigenziale n. 38 del 27.2.2004, relativa all'esclusione del progetto alla fase di verifica ambientale di cui alla LR 40/98;

Udita la relazione di conformità alla DCR n. 563-13414 del 29.10.99 del rappresentante della Regione Piemonte;

udita la relazione di conformità del rappresentante dell'Amministrazione Comunale di Mondovì;

udita la relazione del rappresentante della Provincia di Cuneo ;

preso atto delle risultanze dei processi verbali allegati agli atti del procedimento;

sentiti gli interventi dei rappresentanti degli Enti e delle Associazioni a partecipazione facoltativa.

Visto l'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59";

visti gli artt. 3 e 5 della legge regionale 12 novembre 1999 n. 28 "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del Commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114";

visti gli artt. 6,8,14,17,23,24,25,26 e 27 della deliberazione del Consiglio Regionale n. 563-13414 del 29.10.99 "Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114"

visti gli artt. 9,10,11, e 12 della deliberazione della Giunta Regionale n. 43-29533 del 1 marzo 2000 "D.lgs. 114/98 - art. 9 L.R. 28/99 art. 3 - disposizioni in materia di procedimento concernente le autorizzazioni per le grandi strutture di vendita;



vista la determina dirigenziale n. 43 del 9.3.2004 inerente la L.R. 40/98 Fase di verifica della procedura del VIA inerente il progetto di attivazione di un centro commerciale sequenziale presentato dalla Società Tavolera srl localizzato nel Comune di Mondovì (Cn) - Esclusione del progetto dalla fase di valutazione di cui all'art. 12 della LR 40/98;

visto l' art. 26 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 "Tutela ed uso del suolo" e successive modifiche ed integrazioni

la Conferenza dei Servizi, con voti unanimi, espressi dai soggetti a partecipazione obbligatoria presenti alla seduta

d e l i b e r a

1. di accogliere la richiesta di autorizzazione amministrativa della Soc. Tavolera srl per l'attivazione di un centro commerciale sequenziale (tipologia G-CC2) avente una superficie di vendita di mq. 10460 ubicata nel Comune di Mondovì (Cn), - Via Tanaro zona casello autostradale A6 To/Sv (Localizzazione L3 riconosciuta con DCC n.38 del 18.6.2001) settore non alimentare, avente le seguenti caratteristiche:

- | | | |
|----|--|----------|
| a) | superficie di vendita Mq. 10460 così composto | |
| | 1 grande struttura alimentare e non alimentare G-SE1 | mq. 2510 |
| | 1 media struttura non alimentare M-SE3 | mq. 1550 |
| | 1 media struttura non alimentare M-SE3 | mq. 1550 |
| | 1 media struttura non alimentare M-SE3 | mq. 1550 |
| | 1 media struttura non alimentare M-SE3 | mq. 1550 |
| | 1 media struttura non alimentare M-SE3 | mq. 1550 |
| | 4 esercizi di vicinato inf. a mq. 250 per compless. | mq. 200 |
| b) | superficie complessiva della grande struttura mq. 21847 | |
| c) | fabbisogno di parcheggi ed altre aree di sosta per la tipologia di strutture distributive centro commerciale sequenziale (G-CC2) di mq. 10460, che deve essere: non inferiore a mq. 20900 pari a posti auto n. 771 di cui almeno il 50% pubblici (n. 385-mq. 10450), secondo le prescrizioni contenute nell'art. 25 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999; in relazione alla superficie utile lorda ed al rispetto dell'art. 21 comma 1 sub 3 e comma 2 della L.R. 56/77 s.m.i. lo standard dei parcheggi pubblici non deve essere inferiore alla SUL; in relazione al volume del fabbricato la superficie destinata a parcheggi privati non deve essere inferiore a quella prevista dalla L. 122/89; | |
| d) | d) aree carico-scarico merci mq. 3660 | |

2. di prescrivere che l'autorizzazione commerciale preveda che le seguenti opere di viabilità siano realizzate e funzionali all'apertura del centro commerciale:

- Deviazione di un tratto di strada della S.P. n.12 verso il lato della chiesetta di San Rocco a fine di consentire il rifacimento ed il potenziamento del casello dell'autostrada;
- Rifacimento del casello di Mondovì in posizione più idonea a consentire il suo ampliamento;
- Realizzazione di una nuova rotatoria (R1) sulla S.P. n. 12 all'intersezione tra al circonvallazione di Mondovì, la S.P. n. 12 e l'accesso al casello dell'autostrada, con conseguente modifica di tutti i rami di accesso in rotatoria;
- Realizzazione di una nuova rotatoria (R2) sulla S.P. n. 12 prima del cavalcavia della circonvallazione di Mondovì, per consentire l'innesto con la viabilità perimetrale del parco commerciale;
- Deviazione ed ampliamento a due corsie del ramo di S.P. n. 12 compreso tra la rotatoria R2 e la rotatoria R1 nella sola direzione di marcia indicata;



gh

- Realizzazione di un sottopasso a due corsie per senso di marcia in corrispondenza della rotatoria R1 per collegare direttamente il casello autostradale con la viabilità del parco commerciale in modo da non interferire con la viabilità ordinaria.
3. di prescrivere l'obbligo dell'acquisizione dell'autorizzazione urbanistica prevista dall'art. 26 commi 7 e seguenti della L.R. 56/77 e s.m.i che dovrà rispettare i seguenti contenuti prescrittivi:
- o approvazione dello strumento urbanistico esecutivo e relativa convenzione che, tra l'altro, deve prevedere apposita viabilità pubblica (art. 51 c.1 lett. b) l.r. 56/77 smi) di separazione tra i vari insediamenti commerciali già autorizzati o autorizzabili nell'ambito della localizzazione L3 di cui all'oggetto della presente;
 - o le prescrizioni dei punti 1 e 2;
 - o le prescrizioni inserite nella determina dirigenziale n. 43 del 9.3.2004 relativa all'esclusione del progetto alla fase di verifica ambientale di cui alla LR 40/98;
4. di far salvo il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso.

IL PRESIDENTE della Conferenza dei Servizi

Dirigente Settore Programmazione ed interventi dei Settori Commerciali

Arch. Patrizia Vernoni



arch. Patrizia Vernoni



Data 31/10/2005

Protocollo 15080/17.1

CONFERENZA DEI SERVIZI

OGGETTO: Comune di Mondovì (Cn) Soc. Tavolera srl - Richiesta di autorizzazione amministrativa ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 114/98, della L.R. 28/99 e della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 (art. 15, c.8). Conferenza dei Servizi seduta del 13.10.2005

Premesso che:

Il giorno 13 del mese di ottobre dell'anno 2005 alle ore 14.30, si è riunita presso la sala riunioni piano terra della sede regionale di Piazza Nizza 44 Torino, la seduta decisoria della Conferenza dei Servizi, con la partecipazione obbligatoria degli Enti Locali e la presenza facoltativa degli Enti ed Associazioni di cui all'art. 9 comma 4 del D.lgs. 114/98, convocati preventivamente con nota n. 12294/17.1 del 2.9.2005

In data 2.7.2005 (pervenuta in Regione Piemonte il 5.7.2005) la Soc. Tavolera srl ha presentato all'Amministrazione Comunale di Mondovì la richiesta per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa relativa all'ampliamento di un centro commerciale sequenziale (deliberazione della Conferenza dei servizi n. 4707/17.1 del 21.4.2004) da mq. 10460 a mq. 11610 e ridefinizione interna degli esercizi commerciali, settore non alimentare, ubicato in Via Tanaro - Zona Caselle Autostradale A6 Torino Savona, così composto:

1 grande struttura non alimentare	mq. 2510
5 medie strutture non alimentari	mq. 5230
23 esercizi di vicinato < mq. 250	mq. 3870 compl

La Conferenza dei Servizi, nella seduta del 13.10.2005, dopo ampia discussione, valutati gli atti acquisiti, ha all'unanimità dei presenti aventi diritto, espresso parere favorevole all'istanza presentata dalla Soc. Tavolera srl, relativamente alla richiesta di nuova autorizzazione, ai sensi dell'art. 15 c. 8, per il centro commerciale sequenziale (tipologia G-CC2), già autorizzato a seguito della delibera della Conferenza dei Servizi n. 4707/17.1 del 21.4.2004 per mq. 10460, le cui prescrizioni sono integralmente fatte salve, con superficie di vendita di mq. 11610 settore non alimentare, sito in Via Tanaro Zona Casello Autostradale A6 TO/SV (localizzazione L3 riconosciuta con DCC n. 38 del 18.6.2001) così composto: 1 esercizio di grande struttura di vendita di mq. 2510, cinque medie strutture non alimentari per complessivi mq. 5230 e circa 23 esercizi di vicinato inf. 250 mq. per complessivi mq. 3870 con le seguenti prescrizioni:

il rilascio dell'autorizzazione amministrativa sia subordinato:

1. alla sottoscrizione da parte della Società di un atto di impegno a corrispondere un onere aggiuntivo computato in una percentuale compresa tra il 30 ed il 50 per cento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le indicazioni della Giunta Regionale, riferite alla superficie di vendita e alla superficie utile lorda ad essa associabile, con riserva di valutazione di impegni differenti da parte della Società proponente
2. alla sottoscrizione da parte della Società di un atto di impegno al ricomputo della dotazione dei parcheggi qualora, la Multisala cinematografica, rientri nei contenuti dell'art 3 commi 5 e 6 del decreto ministeriale 29.9.1998 n. 391
3. Tutte le opere di viabilità già previste per l'intera localizzazione L3 e contenute dettagliatamente nelle deliberazioni della Conferenza dei Servizi n. 4706/17.1, n. 4707/17.1 del 21.4.2004, n. 5472/17.1 del 6.5.2004 e n. 13826 del 6.10.2005 che hanno autorizzato i centri commerciali presenti nella stessa, siano realizzate e funzionali all'attivazione del primo centro commerciale autorizzato all'interno della stessa localizzazione
4. fatte salve tutte le prescrizioni inserite nella delibera della Conferenza dei Servizi n. 4707/17.1 del 21.4.2004 inerente il rilascio dell'autorizzazione amministrativa relativa al centro commerciale con superficie di vendita i m mq. 10460

Udita la relazione di conformità alla DCR n. 347-42514 del 23.12.2003 che ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29.10.99, del rappresentante della Regione Piemonte;

udita la relazione di conformità del rappresentante del Comune di Mondovì

udita la relazione di conformità del rappresentante della Provincia di Cuneo;

preso atto delle risultanze del processo verbale allegato agli atti del procedimento;

sentiti gli interventi dei rappresentanti degli Enti e delle Associazioni a partecipazione facoltativa;

visto l'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59";

visti gli artt. 3 e 5 della legge regionale 12 novembre 1999 n. 28 e smi "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del Commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114";

visti gli artt. 6,8,14,17,23,24,25,26,27 della deliberazione del Consiglio Regionale n. 347-42514 del 23.12.2003 che ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29.10.99 "Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114";

visti gli artt. 5, 9, 10, 11 e 12 della deliberazione della Giunta Regionale n. 100-13283 del 3.8.2004 "Integrazioni e modifiche relative al procedimento per il rilascio delle autorizzazioni per grandi strutture di vendita di cui all'allegato A della DGR n. 43-29533 del 1.3.2000 - D.lgs. 114/98 - art. 9 L.R. 28/99 art. 3 - disposizioni in materia di procedimento concernente le autorizzazioni per le grandi strutture di vendita";

vista la delibera n. 4707/17.1 del 21.4.2004 con la quale la Conferenza dei Servizi ha approvato la richiesta della Soc. Tavolera al rilascio dell'autorizzazione amministrativa per l'attivazione di un centro commerciale sequenziale tipologia G-CC2 con superficie di vendita di



mq. 10460 settore non alimentare composto da una grande struttura non alimentare G-SE1 di mq. 2510, cinque medie strutture non alimentari M-SE3 di mq. 1550 cad. e 4 esercizi vicinato inf. 250 mq. per mq. 200 ubicato in una localizzazione L3 (riconosciuta con DCC n. 38 del 18.6.2001) ubicato in Via Tanaro Zona Casello Autostradale A6 TO/SV Mondovì

visto l'art. 15, comma 8, della deliberazione del Consiglio Regionale n. 347-42514 del 23.12.2003 che ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29.10.99 "Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114" che prescrive che le variazioni della superficie di vendita che comportano il passaggio da una all'altra delle singole tipologie di strutture distributive, così come definite dall'art. 8, sono soggette a nuova autorizzazione che è rilasciata nel rispetto del presente provvedimento; contestualmente al ritiro dell'autorizzazione amministrativa rilasciata a seguito della delibera della Conferenza dei Servizi n. 4707/17.1 del 21.4.2004;

vista la determina dirigenziale n. n. 43 del 9.3.2004 di esclusione del progetto dalla fase di Valutazione d'impatto ambientale prevista dall'art. 10 della Legge Regionale n. 40/98 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";

visto l'art. 26 comma 7 e seguenti della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 "Tutela ed uso del suolo" e s.m.i.;

la Conferenza dei Servizi, con voti unanimi, espressi dai soggetti a partecipazione obbligatoria presenti alla seduta

d e l i b e r a

1. di accogliere la richiesta di autorizzazione amministrativa della soc. Tavolera srl per l'attivazione di un centro commerciale sequenziale (tipologia G-CC2) avente una superficie di vendita di mq. 11610 ubicata nel Comune di Mondovì (Cn), - Via Tanaro zona casello autostradale A6 To/Sv (Localizzazione L3 riconosciuta con DCC n.38 del 18.6.2001) settore non alimentare, avente le seguenti caratteristiche:

- a) superficie di vendita Mq. 11610 così composto
 - 1 grande struttura non alimentare G-SE1 mq. 2510
 - 1 medie strutture non alimentare M-SE3 mq. 1300
 - 1 media struttura non alimentare M-SE3 mq. 1550
 - 1 media struttura non alimentare M-SE3 mq. 1550
 - 1 media struttura non alimentare M-SE2 mq. 410
 - 1 media struttura non alimentare M-SE2 mq. 420
 - 23 es. di vicinato <250 mq. mq. 3870
- b) superficie complessiva del centro commerciale sequenziale mq. 21246
- c) fabbisogno di parcheggi ed altre aree di sosta per la tipologia di strutture distributive centro commerciale sequenziale (G-CC2) di mq. 11610, che deve essere: non inferiore a mq. 28468 pari a posti auto n. 1053 di cui almeno il 50% pubblici, secondo le prescrizioni contenute nell'art. 25 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 modificata dalla DCR n. 347-42514 del 23.12.2003; in relazione alla superficie utile lorda ed al rispetto dell'art. 21 comma 1 sub 3 e comma 2 della L.R. 56/77 s.m.i., lo standard dei parcheggi pubblici non deve essere inferiore alla SUL; in relazione al volume del fabbricato la superficie destinata a parcheggi privati non deve essere inferiore a quella prevista dalla L. 122/89;
- d) aree carico-scarico merci

2. di prescrivere che l'autorizzazione commerciale preveda:



- che tutte le opere di viabilità, previste per la localizzazione L3 e contenute dettagliatamente nelle deliberazioni della Conferenza dei Servizi n. 4706/17.1, n. 4707/17.1 del 21.4.2004, n. 5472/17.1 del 6.5.2004 e n. 13826 del 6.10.2005 che hanno autorizzato i centri commerciali presenti nella stessa, siano realizzate e funzionali all'attivazione del primo centro commerciale autorizzato all'interno della localizzazione stessa
 - la sottoscrizione da parte della Società di un atto di impegno a corrispondere un onere aggiuntivo computato in una percentuale compresa tra il 30 ed il 50 per cento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le indicazioni della Giunta Regionale, riferite alla superficie di vendita e alla superficie utile lorda ad essa associabile, con riserva di valutazione di impegni differenti da parte della Società proponente
 - la sottoscrizione da parte della Società di un atto di impegno alla verifica e all'eventuale ricomputo del fabbisogno e degli standard a parcheggi qualora, la Multisala cinematografica, rientri nei contenuti dell'art.3 commi 5 e 6 del decreto ministeriale 29.9.1998 n. 391
3. di subordinare il rilascio dei permessi a costruire alla verifica dell'applicazione del comma 11 dell'art. 26 della LR 56/77
 4. di far salvo il rispetto di tutte le prescrizioni inserite nella delibera della Conferenza dei Servizi n. 4707/17.1 del 21.4.2004 inerente il rilascio dell'autorizzazione amministrativa relativa al centro commerciale con superficie di vendita di mq. 10460
 5. di far salvo il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso.

Il Comune di Mondovì in ottemperanza al disposto dell'art. 9 del d.lgs 114/98, è tenuto al rilascio delle autorizzazioni commerciali entro il termine di centoventi giorni a decorrere dal 2.9.2005, data di convocazione della Conferenza dei Servizi. A norma dell'art. 13 c. 2 della DGR n. 43-29533 del 1.3.2000 smi, copia dell'autorizzazione dovrà essere trasmessa alla Direzione regionale al commercio

IL PRESIDENTE della Conferenza dei Servizi
Dirigente Settore Programmazione ed interventi dei Settori Commerciali

Arch. Patrizia Vernoni




Codice Fiscale e Partita IVA n. 00447820044
Sito web: www.provincia.cuneo.it

P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

AREA LAVORI PUBBLICI
Ufficio Programmazione
E-mail ufficio.programmazione.llpp@provincia.cuneo.it
Corso Nizza, 21 – 12100 Cuneo
Tel. 0171.4451 – Fax 0171.693838
BD/pm

REGIONE PIEMONTE

Direzione Competitività del Sistema Regionale
Settore Commercio e Terziario

Via Pisano, 6
10152 – TORINO

Rif. progr. int. _____ Classifica: 09.07 F. 08/2022

Allegati n. _____ Risposta Vs. nota _____

Rif. ns. prot. prec.

Oggetto: Pratica SUAP 02809110048-21032022-0920. Istanza di autorizzazione amministrativa per la ridefinizione del centro commerciale sequenziale tipologia G-CC2, con superficie di vendita complessiva di mq. 12.000, settore extralimentare, contestuale riduzione della superficie di vendita complessiva da mq. 12.000 a mq. 11.817, ubicato all'interno di una localizzazione L2 nel Comune di Mondovì - Soc. Tavolera S.r.l. Ridefinizione composizione interna del centro commerciale sequenziale G-CC2 Comparto 3 (Subcomparto 3A) – Parco Commerciale e del Tempo Libero MONDOVICINO Conferenza dei Servizi del 06/07/2022.

Con nota n. 38867 del 23/06/2022, la Regione Piemonte - Direzione Competitività del Sistema Regionale –Settore Commercio e Terziario, comunica che in data 06/07/2022, alle ore 10.00, si svolgerà la Conferenza dei Servizi per l'autorizzazione amministrativa in oggetto.

Descrizione dell'intervento.

Il progetto prevede:

- la scomposizione di una Media Superficie di Vendita con offerta extralimentare di 2.240 mq di superficie di vendita in n.2 Medie Superfici di vendita pari a 1.172 mq e 870 mq.;
- la riduzione della superficie di vendita originariamente autorizzata di una M-SE2 da 878 mq a 812 mq;
- la trasformazione di una unità a destinazione paracommerciale in esercizio di vicinato con 90 mq di superficie di vendita.

A seguito delle suddette modifiche il Centro Commerciale Sequenziale subirà una riduzione della superficie di vendita complessiva originariamente autorizzata da 12.000 mq a 11.817 mq, senza variare la Superficie Utile Lorda del complesso.

Considerato che:

- Il centro commerciale denominato “Comparto 3”, è stato autorizzato a livello commerciale con Delibera di Conferenza dei Servizi 15080/17.1 del 31/10/2005 – Regione Piemonte - Direzione Turismo, Commercio e Sport –Settore Programmazione e Interventi dei Settori Commerciali Commercio.

In tale contesto sono stati realizzati con Accordo di Programma n. 6177 del 02.05.2006 tra Provincia, ANAS e Società TO – SV gli interventi di miglioramento della viabilità, per l'intero complesso commerciale che erano costituiti da:

- rifacimento del casello di Mondovì in posizione più idonea a consentire il suo ampliamento;
- deviazione di un tratto della S.P. 12 verso il lato della chiesetta di San Rocco al fine di consentire il rifacimento ed il potenziamento del casello dell'autostrada;
- realizzazione di una nuova rotatoria sulla S.P. 12 all'intersezione tra la circonvallazione di Mondovì, la S.P. 12 e l'accesso al casello dell'autostrada, con conseguente modifica di tutti i rami di accessi in rotatoria;
- realizzazione di una nuova rotatoria sulla S.P. 12 prima del cavalcavia della circonvallazione di Mondovì, lato Mondovì, per consentire l'innesto con la viabilità perimetrale del parco commerciale;
- deviazione ed ampliamento a due corsie del ramo di S.P. 12 compreso tra le due rotatorie;
- realizzazione di un sottopasso a due corsie per senso di marcia per collegare direttamente il casello autostradale con la viabilità del parco commerciale in modo da non interferire con la viabilità ordinaria.

Il Settore Viabilità della Provincia, per quanto di competenza, considerato che le modifiche esposte comportano minime variazioni nel Parco Commerciale MONDOVICINO e non determinano una maggiore incidenza sulle infrastrutture esistenti e realizzate in sede di autorizzazione commerciale, prende atto positivamente delle modifiche interne della superficie di vendita del Comparto 3.

Dirigente Settore Viabilità
(D. BRUNA)